



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 12-11-2016

IL DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE

**MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI -
"LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA"**

Art. 1

L'articolo 2 lettera e) e lettera l) della Legge n. 118/2010 è così modificato:

- "e) alloggio adeguato: il fabbricato rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 6 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e successive integrazioni e modificazioni" ovvero alloggio di almeno 25 mq. a persona per nucleo familiare;
- l) dimora abituale: la permanenza effettiva e stabile in Repubblica testata dalla Gendarmeria, fatte salve le assenze dovute a motivi di salute, lavoro, studio e vacanza all'estero, previamente comunicate e motivate alla Gendarmeria e all'Ufficio di Stato Civile quando le stesse comportino assenze prolungate dal territorio oltre sei mesi."

Art. 2

L'articolo 5 comma 2 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

"2. Ai fini dell'ingresso e della permanenza in territorio, lo straniero proveniente da Stato non aderente all'Accordo di Schengen deve essere in possesso, se richiesto, di visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui all'articolo 11, che devono essere muniti di tale visto all'atto della concessione del permesso di soggiorno. Lo straniero deve essere inoltre munito di timbro di ingresso in Stato facente parte dell'area Schengen, in regolare corso di validità."

Art. 3

L'articolo 7 comma 2 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

"2. I provvedimenti di rilascio, proroga, rinnovo, interruzione, revoca e conversione dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), b), e c) del comma precedente sono adottati dalla Gendarmeria-Ufficio Stranieri, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge."



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Art. 4

L'articolo 10 comma 2 lettere a) e b) della Legge n. 118/2010 sono sostituiti come segue:

- “a) stagionale con validità massima di 12 mesi continuativi, rinnovabile alla scadenza entro un periodo massimo di 30 giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato potrà presentare una nuova domanda.
- b) temporaneo con validità massima di 12 mesi continuativi, rinnovabile alla scadenza entro un periodo massimo di 30 giorni. Dopo tre rinnovi continuativi, il permesso s'intende interrotto e l'interessato potrà presentare una nuova domanda.”

Art. 5

Dopo l'articolo 10 della Legge n. 118/2010 è istituito il seguente articolo:

“Art.10 bis

(Permesso di soggiorno per programmi vacanza/lavoro)

1. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro è rilasciato allo straniero che partecipi a uno di tali programmi ai sensi delle intese concluse tra la Repubblica di San Marino e altri Stati, fermo restando il rispetto delle quote di ingresso stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 19 e nei limiti e nelle condizioni previste da dette intese.
2. Lo straniero, il cui nominativo sarà comunicato alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri attraverso le vie diplomatiche, potrà iscriversi a un'apposita lista predisposta dall'Ufficio del Lavoro e potrà ottenere un nulla osta lavorativo per la durata massima di 12 mesi, di cui non eccedente i 6 mesi per ogni datore di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro può avere durata massima di 12 mesi e non è rinnovabile.

Allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per partecipanti a programmi vacanza/lavoro, in possesso di un nulla osta di lavoro, è riconosciuta la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto al cittadino sammarinese ed allo straniero residente per quanto attiene all'erogazione, da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e per il periodo di validità del nulla osta, di:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni economiche temporanee.”



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Art. 6

L'articolo 12 comma 4 della Legge n. 118/2010, modificato dall'art. 5 del decreto Delegato n. 3/2011, è così modificato:

“I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di ingresso, non per turismo, in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all'articolo che precede.”

Art. 7

L'articolo 13 comma 2 lettera a), b) e c) della Legge n. 118/2010, modificato dall'art. 6 del Decreto Delegato n. 3/2011, dall'art.2 del Decreto Legge n. 204/2011 e dall'art.1 del Decreto Legge n.170/2011 è così modificato:

“2. Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti famigliari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso.”

Art. 8

L'articolo 13 comma 5 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

“5. La durata del permesso di soggiorno ordinario è di un anno rinnovabile alla scadenza entro un periodo massimo di 30 giorni”.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI

Art. 9

L'**articolo 13** comma 6 della Legge n. 118/2010 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legge n.204/2011 è abrogato.

Art. 10

L'**articolo 13** comma 10 della Legge n. 118/2010 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legge n.170/2011 è abrogato.

Art. 11

All'**articolo 13** comma 10 della Legge n. 118/2010 sono aggiunti i seguenti commi:

“11. Il genitore straniero superstite di figlio di cittadino sammarinese residente di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio*, può richiedere il permesso di soggiorno ordinario purché in presenza dei requisiti di cui alle presente legge.

12. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione può concedere il permesso di soggiorno ordinario anche al di fuori dei requisiti di cui al comma 9 del presente articolo con provvedimento motivato, qualora sussistano condizioni sociali o familiari che richiedano la presenza del genitore nel territorio della Repubblica.”

13. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno ordinario può richiedere il rilascio di permesso di soggiorno ordinario per i casi rientranti nei punti b) e c) del presente comma.

14. Il permesso di soggiorno ordinario può essere rilasciato a persona convivente di cui al comma 1, lettera a) e b) dell' articolo 15 decorso il periodo di cinque anni continuativi.”

Art.12

L'**articolo 15** comma 1 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

“1. Il cittadino e lo straniero residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio di permesso:

- a) per convivenza, in favore dello straniero col quale intendono convivere *more uxorio*;
- b) per convivenza in favore dello straniero, per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto;
- c) parentale, in favore del genitore, proprio o del coniuge, non più in età lavorativa, che non sia autosufficiente ed i cui figli siano tutti residenti o titolari di permesso di soggiorno in Repubblica.”

Art.13

L'**articolo 15** comma 4 della Legge n. 118/2010 è così modificato:



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

“4. La perdita della qualifica di convivente di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, comporta la revoca immediata del permesso per convivenza.”

Art.14

L'articolo 15 comma 5 della Legge n. 118/2010 modificato dall'art.7 del Decreto Delegato n.3/2011 è così modificato:

“5. Il permesso per convivenza di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo, dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i transfrontalieri, ai sensi delle norme vigenti e con priorità rispetto ai transfrontalieri stessi.”

Art.15

L'articolo 15 comma 7 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

“7. Gli stranieri coniugati o conviventi *more uxorio*, entrambi titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Repubblica, possono richiedere il rilascio di permesso per minori in favore del figlio minore nato dalla loro unione. La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno della madre, salvo diversa prescrizione dell'autorità giudiziaria. Il permesso è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.”

Art.16

All'articolo 16 comma 1 della Legge n. 118/2010 sono aggiunte le lettere c) e d):

- “c) al figlio di sammarinese naturalizzato o per matrimonio residente;
Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso;
- d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni purché non sia coniugato né convivente *more uxorio*, che risulti a carico del genitore straniero residente ai sensi della lettera a) del presente articolo. Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Qualora l'interessato sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato alla pena della prigionia o dell'interdizione di durata superiore ad un anno o a pene equipollenti all'estero per reati non colposi, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato valuterà l'opportunità della concessione della residenza tenendo conto del tipo di reato e del tempo in cui lo stesso è stato commesso.”



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI

Art.17

L'articolo 16 comma 3 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

- “3. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, su proposta del Congresso di Stato e previo parere obbligatorio della Gendarmeria, ha la facoltà di concedere la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno ordinario in favore di stranieri che:
- a) rivestano incarichi dirigenziali o di primaria importanza nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie sammarinesi, in istituti bancari, assicurativi e finanziari ovvero in materia di pubblica sicurezza;
 - b) rivestano incarichi dirigenziali in società di diritto sammarinese che occupano un numero significativo di dipendenti.
 - c) investano capitali ovvero li abbiano già investiti in territorio, anche tramite società controllate, in attività produttive con garanzia di impegni occupazionali, di acquisto di opifici industriali, di presentazione di business plan ovvero investano capitali nella ricerca o in settori di particolare interesse per la Repubblica, trasferiscano in Repubblica importi particolarmente rilevanti non movimentabili per un periodo minimo di 5 anni;
 - d) cedano o s'impegnino a cedere alla Repubblica complessi di beni di carattere culturale, sociale o di interesse generale per la collettività e ne assicurino l'accessibilità e fruibilità, senza che ciò comporti necessariamente un investimento economico da parte dei richiedenti.”

Art.18

All'articolo 16 comma 3 della Legge n. 118/2010 è aggiunto il comma 3 bis:

- “3 bis. La residenza concessa nelle ipotesi contemplate nelle lettere a), b), c) e d), viene rilasciata anche a:
- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
 - b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.”

Trascorsi 10 anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli impegni previsti dal presente comma previa verifica degli Uffici competenti e della Gendarmeria, la residenza si intende consolidata.”



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Art.19

All'articolo 16 della Legge n. 118/2010 è aggiunto il seguente comma:

“7. L'Ufficiale di Stato Civile procede all'iscrizione nel registro della popolazione residente il minore che temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo, sia affidato ad una famiglia o ad una persona singola residente in Repubblica ovvero ad una comunità di tipo familiare con sede in Repubblica, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. La residenza viene consolidata anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell'affidato purché l'affido giudiziale non venga revocato prima del compimento del diciottesimo anno di età. La famiglia affidataria può richiedere il permesso di soggiorno ordinario in via alternativa qualora vi sia un'indicazione in tal senso da parte dell'autorità dello stato di provenienza del minore affidato.”

Art. 20

L'articolo 17 comma 1 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

Art.17

“(Divieti di concessione e casi di revoca del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all'art.15, e della residenza)”

“1. Il permesso di soggiorno e permessi di cui all'art.15 non sono concessi in caso di pendenza in Repubblica o all'estero di procedimenti penali per reati non colposi per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero.”

Art. 21

L'articolo 17 comma 2 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

“2. Il permesso di soggiorno e permessi di cui all'art.15 non sono concessi né rinnovati nei seguenti casi:”

- a) aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno;
- b) sussistenza di importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica;
- c) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti della misura dell'espulsione dalla Repubblica;
- d) essere stato destinatario di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33;
- e) essere stato destinatario nei dieci anni precedenti di provvedimento di revoca del permesso di soggiorno o della residenza a seguito di irregolarità riscontrate nella posizione dell'interessato;
- f) essere in presenza di condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alla Gendarmeria.”



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI

Art.22

L'articolo 17 comma 4 della Legge n. 118/2010 modificato dall'art.12 del Decreto Delegato n.3/2011 è così modificato:

- “4. La revoca del permesso di soggiorno e dei permessi di cui all'art.15 è disposta nei seguenti casi:
- a) sia venuta meno la dimora abituale in Repubblica;
 - b) si verificano le condizioni ostative previste al comma precedente, lettere a), b) e f);
 - c) l'interessato sia destinatario della misura dell'espulsione dal territorio della Repubblica;
 - d) si sia verificata la perdita in capo all'interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'originario permesso. L'interessato che avesse ottenuto il permesso di soggiorno in ragione di convivenza *more uxorio* con cittadino o straniero residente in territorio a seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi mantiene il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Repubblica anche in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* a condizione che i figli continuino a risiedere in Repubblica e che l'interessato mantenga la dimora abituale in Repubblica;
 - e) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero possessore di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa diversa da quella in relazione alla quale gli era stato rilasciato il permesso;
 - f) l'autorità di polizia o i funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro colgano lo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a svolgere una attività lavorativa.”

Art. 23

L'articolo 17 comma 5 della Legge n. 118/2010 modificato dall'art.3 della Legge n. 91/2012 è così modificato:

- “5. La residenza è revocata dall'Ufficiale di Stato Civile:
- a) qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi sulla base degli accertamenti effettuati dalla Gendarmeria;
 - b) qualora le competenti autorità comunichino, all'Ufficio di Stato Civile, la cessazione dell'attività o il non ottemperamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della presente legge;
 - c) qualora il datore di lavoro o l'interessato comunichino, all'Ufficio di Stato Civile, il mutamento delle condizioni nel rispetto delle quali è stata avviata l'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della presente legge;
 - d) qualora la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione comunichi all'Ufficio di Stato Civile, di procedere con la revoca della residenza nei casi previsti al comma 2 del presente articolo. “



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Art. 24

L'articolo 17 comma 6 della Legge n. 118/2010 così come modificato dal decreto Legge n. 204/2011 è abrogato.

Art. 25

L'articolo 17 comma 7 della Legge n. 118/2010 è così modificato:

“7. In caso di diniego di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno e di diniego della concessione della residenza o di revoca degli stessi il richiedente non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento negativo. Nel frattempo è tenuto a lasciare il territorio della Repubblica.”

Art 26

All'articolo 17 della Legge n. 118/2010 sono aggiunti i seguenti commi:

“8. Il provvedimento di revoca ha effetto 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo nel rispetto dei principi generali indicati nella Legge 5 Ottobre 2011 n. 160. Altresì contro il medesimo sono esperibili i rimedi giurisdizionali ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

9. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione valuterà, sulla base dei riferimenti delle competenti autorità, circa il mantenimento della residenza in capo al soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 16 della presente legge, nel caso in cui le condizioni professionali o di investimento imprenditoriale siano mutate rispetto al rilascio della residenza medesima. La Commissione potrà richiedere all'interessato tutta la documentazione e la certificazione che riterrà opportuno ai fini del mantenimento della residenza.”

Art.27

Dopo l'articolo 19 della Legge n. 118/2010 è istituito il seguente articolo:

“Art. 19 bis

(Disposizioni particolari per la concessione della residenza)

La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, all'entrata in vigore della presente legge ed entro il termine massimo di sei mesi, su proposta motivata del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e previa istanza dell'interessato, fatti salvi i riferimenti della Gendarmeria - Ufficio Stranieri, procederà, alla valutazione della concessione della residenza anagrafica in favore dei cittadini stranieri che hanno soggiornato in Repubblica in base a quanto disposto dalle norme della presente legge relative ai permessi di soggiorno ai sensi dell'art. 7 lett. b), c) ed e), senza interruzione per un numero di anni non minore di dieci e non sono mai incorsi nei provvedimenti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente Legge. Il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare conviventi al momento della presentazione della domanda.”



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Art.28

All'art. 31 comma 3 della Legge n.118/2010 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. I soggetti di cui al punto c) del comma 5 art. 17 della Legge n.118/2010 modificato dall'art.3 della Legge n.91/2012, così come modificato dalla presente legge, sono puniti per l'infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 5.000,00=.”

Art.29

All'articolo 33 comma 1 della Legge n. 118/2010 è aggiunta la seguente lettera d):

“d) sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica.”

Art.30

All'articolo 33 della Legge n. 118/2010 è aggiunto il seguente comma:

“11. Il provvedimento di allontanamento nei casi in cui riguardi permessi di soggiorno per motivi di lavoro obbligherà il soggetto a lasciare il territorio della Repubblica escludendo i termini introdotti dall'art.15 del Decreto Delegato n.3/2011.”

Art. 31

All'articolo 39 della Legge n. 118/2010 è aggiunto il seguente comma:

“4. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione concede la residenza, previa verifica dei requisiti per ottenerla, al coniuge ed al figlio dei soggetti di cui all'art. 16 comma 3, che hanno ottenuto il permesso di soggiorno ordinario rilasciato per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della presente legge.”

Art. 32

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di permesso di soggiorno e di residenza e dei relativi allegati per le nuove tipologie disposte nonché per ogni ulteriore aspetto relativo all'esecuzione ed attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Il Congresso di Stato è altresì delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito decreto che si rendesse necessario per integrare le disposizioni della stessa.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Art. 33

(Testo Unico in materia di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica)

Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, successivamente alla promulgazione ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un "Testo Unico" senza valenza normativa, al fine di coordinare e sistematizzare la disciplina della materia sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica, così come regolamentato dalle seguenti Leggi e Decreti Delegati e Decreti-Legge:

1. Legge 28 giugno 2010 n. 118;
2. Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186;
3. Decreto Delegato 18 gennaio 2011 n. 3;
4. Decreto-Legge 18 ottobre 2011 n. 170;
5. Decreto-Legge 28 dicembre 2011 n. 204;
6. Legge 26 luglio 2012 n. 91.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.